

sonali) e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (misure di prevenzione patrimoniali). Va ricordato che su queste due leggi fondamentali si erano innestate nel tempo numerose leggi speciali, generalmente frutto di una legislazione di emergenza emanata in momenti di particolare asprezza nella lotta al fenomeno mafioso, che hanno operato modifiche rilevanti in tema di ambito e procedimento di applicazione, gestione e destinazione di beni confiscati, nonché dei poteri conferiti alle diverse autorità coinvolte.

Tra le novità proposte nello schema di decreto legislativo n. 373 vanno segnalate: la facoltà di richiedere che il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione sia celebrato, in primo come in secondo grado, in udienza pubblica (articoli 17 e 20); l'introduzione di termini certi per la perdita di efficacia del sequestro nel caso in cui non venga disposta la confisca o questa venga impugnata (articoli 34, comma 2, e 37, comma 6); la disciplina della revocazione della confisca di prevenzione definitiva (articolo 38); la disciplina del rapporto tra sequestro di prevenzione e sequestro penale (articolo 39); la disciplina degli effetti fiscali del sequestro (articolo 61); la disciplina dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione (articoli 62 e seguenti) e dei rapporti con le procedure concorsuali (articoli 73 e seguenti).

La complessità e la assoluta novità dei principi introdotti dalla legislazione originariamente approvata negli anni '60, unitamente alle molteplici novelle intervenute nel corso di oltre cinquanta anni di evoluzione normativa in materia, hanno imposto al Governo un complesso lavoro di ricognizione e revisione; più specificatamente, i criteri che hanno conformato l'attività di redazione sono stati quelli della razionalizzazione, della semplificazione e del coordinamento della normativa vigente, con l'introduzione delle norme attuative degli ulteriori principi specificamente individuati dal legislatore delegante.

Nei primi due titoli del Libro II dello schema di decreto legislativo n. 373 erano contenute, razionalizzandole mediante una ulteriore suddivisione per capi e sezioni, tutte le norme vigenti in tema di applicazione ed esecuzione delle misure di prevenzione; gli articoli 11 e 14, in particolare, enumeravano tutti i soggetti nei confronti dei quali possono essere applicate le misure personali da parte, rispettivamente, del Questore o dell'autorità giudiziaria.

Gli articoli 17 e 20 prevedevano l'introduzione della facoltà di richiedere che il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione sia celebrato, in primo come in secondo grado, in udienza pubblica. La previsione è stata imposta, oltre che da uno specifico principio di delega, dalla recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha dichiarato la normativa nazionale non conforme a quanto previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che prevede la necessaria facoltà per gli indagati di scegliere che il procedimento venga svolto in pubblica udienza.

Sempre in attuazione di un dettagliato criterio di delega, lo schema di decreto legislativo ha previsto una precisa scansione temporale del proce-

dimento, tale da assicurare la speditezza dello stesso, nel rispetto delle necessarie garanzie di difesa.

L'articolo 38 disciplinava, poi, la revocazione della confisca di prevenzione. Il principio che ispira il procedimento di revoca è che quando un bene è stato confiscato con provvedimento definitivo, esso non può più essere retrocesso ed eventuali ipotesi soddisfattive dei diritti del sottoposto o di terzi potranno avvenire esclusivamente *«per equivalente»*. Proprio come nel caso dell'espropriazione per pubblica utilità, nel testo proposto si è previsto che, in caso di accoglimento della domanda di revisione della confisca, l'interessato abbia titolo esclusivamente alla corresponsione di una somma pari al valore di mercato del bene, quale risultante dalle relazioni di stima dell'amministratore giudiziario. Il bene, pertanto, con la confisca definitiva entrerà a far parte del patrimonio dello Stato privo di oneri o pesi. La disciplina concreta dei presupposti di esperibilità ricalca sostanzialmente quella dell'articolo 630 del codice di procedura penale. Si prevede infatti che la revocazione possa essere proposta, al solo fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura: in caso di scoperta di prove nuove e decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento, quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca, quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.

Nello schema di decreto è stata, poi, disciplinata, al Capo IV del Titolo II, l'ipotesi di coesistenza tra sequestro penale e sequestro di prevenzione, che nella prassi applicativa ha determinato non pochi problemi, posto che per il primo il codice di rito prevede la sola custodia, mentre per il secondo sono previste forme di gestione e amministrazione. Si è previsto, quindi, che in caso di coesistenza dei due sequestri, prevalga il sequestro di prevenzione, con conseguente affidamento dei beni in sequestro all'amministratore giudiziario, al fine di consentire, in caso di confisca, la migliore destinazione del bene stesso.

Il titolo III dello schema di decreto legislativo n. 373 raccoglieva tutte le disposizioni vigenti in tema di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Il titolo IV, invece, disciplinava la materia dei rapporti dei terzi con il procedimento di prevenzione e, conseguentemente, regolava i rapporti pendenti al momento dell'esecuzione del sequestro. È stata poi disciplinata, sempre in funzione della tutela delle pretese dei terzi interessati, l'ipotesi della coesistenza delle misure di prevenzione patrimoniali del sequestro e della confisca con le procedure esecutive e le procedure concorsuali. L'articolo 62, in particolare, enucleava le condizioni in presenza delle quali i diritti di credito dei terzi, comunque anteriori al sequestro e documentati con atto avente data certa, possono ricevere tutela pur in presenza di confisca definitiva. Al riguardo, è stato introdotto il principio

per cui solo la confisca definitiva determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto diritti personali di godimento, ovvero l'estinzione di diritti reali di godimento sui beni medesimi. La compressione del diritto dei terzi è funzionale a mantenere il bene libero da pesi in vista della sua destinazione, una volta acquisito al patrimonio dello Stato. Il pregiudizio del terzo è tuttavia equamente indennizzato. È altresì stata regolata la posizione del terzo comproprietario del bene oggetto di misura di prevenzione, cui è concesso, se in buona fede, il diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato. Ove il comproprietario non eserciti tale diritto, la quota non confiscata è acquisita al patrimonio dello Stato, allo scopo di mantenere l'integrità del bene. Al comproprietario è riconosciuta una indennità corrispondente al valore attuale della quota di proprietà. L'articolo 63 sanciva il limite della garanzia patrimoniale dello Stato nei confronti dei creditori anteriori al sequestro fissandolo nel valore dei beni risultante dalla stima redatta dall'amministratore giudiziario. È stata anche definita, al Capo II del Titolo IV, l'attività di accertamento dei diritti dei terzi secondo un modello che ricalca quello dell'accertamento dei crediti e dei diritti nel passivo fallimentare. Il procedimento viene svolto con l'ausilio dell'amministratore e sotto la direzione del giudice delegato. Erano, invece, disciplinati al Capo III i controversi rapporti tra misure di prevenzione e fallimento dell'imprenditore i cui beni siano stati colpiti da sequestro. Venivano distinte le ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento segua il sequestro già disposto su alcuni o su tutti i beni dell'imprenditore da quella in cui la procedura concorsuale preceda il vincolo di prevenzione. Venivano pure regolati, nel senso della prevalenza del fallimento, i rapporti tra tale procedura concorsuale e le misure del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria.

Il titolo V, infine, conteneva tutte le norme che disciplinavano gli effetti delle misure di prevenzione e le sanzioni connesse alle stesse misure. In primo luogo, è stata affrontata e risolta la questione – posta dopo l'introduzione della facoltà di applicazione disgiunta delle misure di prevenzione personali e patrimoniali – degli effetti delle misure di prevenzione patrimoniali ove applicate disgiuntamente dalle misure personali. Il Governo ha inoltre raccolto, in attuazione della delega, tutte le sanzioni disposte dai diversi testi di legge con riferimento a soggetti nei confronti dei quali viene proposta ovvero applicata una misura di prevenzione.

Il Libro III dava attuazione all'articolo 2 della legge delega in materia di documentazione antimafia. In particolare, tra i soggetti pubblici tenuti a chiedere la documentazione antimafia, l'articolo 93, comma 2, ha inserito anche i contraenti generali. L'articolo 96, nel confermare che la comunicazione antimafia è valida per sei mesi dalla data del rilascio, ha disposto che l'informazione antimafia sia invece utilizzabile per dodici mesi, qualora non siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto dell'informazione. La relazione illustrativa ha chiarito che l'innovazione relativa all'innalzamento del termine di validità dell'informazione soddisfa l'esigenza della semplificazione ed è bilanciata dalla previsione dell'obbligo di comunicare i mutamenti entro

trenta giorni. L'articolo 103, recependo integralmente il contenuto del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, disciplinava le modalità con le quali sono rilasciate le informazioni riguardanti gli accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici.

L'articolo 106 istituiva, presso il Ministero dell'Interno, la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. La relazione illustrativa ha sottolineato che l'istituzione della banca dati costituisce l'innovazione più incisiva del *corpus* normativo vigente, perché realizza l'obiettivo di semplificare le procedure di rilascio della documentazione antimafia, con evidenti effetti positivi, di celerità e di efficienza.

Infine, l'articolo 110 rafforzava le cautele volte a prevenire ulteriori fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso negli enti locali i cui organi siano stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico sugli enti locali, imponendo di acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia prima della stipulazione, approvazione o autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto ovvero prima del rilascio di qualsiasi erogazione o concessione, indipendentemente dal valore economico.

La nuova disciplina ha inteso concentrare gli accertamenti antimafia sui soggetti che contrattano con la pubblica amministrazione o ricevono contributi o erogazioni pubbliche, anche di origine comunitaria. L'esperienza recente ha dimostrato, infatti, un'evoluzione delle modalità di eterodirezione dell'attività d'impresa da parte della criminalità organizzata, che non si limita più a controllare direttamente il consiglio di amministrazione o le quote sociali ma, sempre più spesso, introduce suoi «*referenti*» negli organi di controllo dell'attività d'impresa. Conseguentemente le cautele antimafia sono estese anche al direttore tecnico e ai componenti del collegio di revisione contabile, oltre agli organi di *governance* della società.

Particolare rilevanza assume, inoltre, l'istituto delle informazioni del prefetto che, sulla base dell'esperienza maturata dalle prefetture, si è rivelato lo strumento più idoneo – rispetto alle comunicazioni – a realizzare un sistema di controllo preventivo-amministrativo circa il pericolo di infiltrazioni criminali nel settore degli appalti pubblici. A tale proposito, è stato aggiornato, ampliandolo, l'elenco delle situazioni dalle quali si desume il tentativo di infiltrazione mafiosa prevedendo, oltre alle fattispecie già contemplate dalla previgente normativa, nuove ipotesi suggerite dall'esame delle condotte tenute dagli esponenti della criminalità organizzata.

La chiave di volta di questa innovativa impostazione delle verifiche antimafia consiste nella realizzazione di un sistema integrato dei dati, conseguito tramite l'istituzione della banca dati nazionale della documentazione antimafia, che consente una forma costante di monitoraggio delle imprese. In concreto, l'accertamento sull'insussistenza delle condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione viene direttamente verificato in via informatica dalla stazione appaltante, dalle camere di commercio e dagli ordini professionali, attraverso il collegamento telematico con la banca dati realizzato nel rispetto delle garanzie a tutela della

sicurezza dell'accesso ai dati. Ciò consente di ottenere evidenti benefici in termini di semplificazione e di risparmio di risorse per tutti i soggetti coinvolti: prefetture, stazioni appaltanti ed imprese, con conseguente maggiore celerità del procedimento di aggiudicazione di contratti. Inoltre, il superamento di un'impostazione troppo legata allo specifico accertamento permette di eliminare un'altra criticità dell'attuale sistema: la limitazione dell'effetto interdittivo delle eventuali informazioni di contenuto negativo solamente alla fattispecie contrattuale per la quale sono state richieste.

Il Libro IV dello schema di decreto legislativo n. 373 riuniva le disposizioni vigenti in materia di Direzioni distrettuali antimafia, Direzione nazionale antimafia, Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, Direzione investigativa antimafia e Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il Libro era composto da due titoli, il secondo dei quali, recante disposizioni di competenza della Commissione affari costituzionali, conteneva tutte le norme già introdotte nell'ordinamento con il decreto-legge n. 4 del 2010, relative all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

4.5. Il parere della Procura Nazionale Antimafia sullo schema di decreto legislativo

Il Procuratore nazionale antimafia, dott. Pietro Grasso, audito il 6 luglio 2011 dinanzi alla II Commissione della Camera dei deputati sullo schema di decreto legislativo n. 373, ha sostanzialmente individuato nello stesso quattro limiti di carattere generale, riflettentisi sull'intero *corpus normativo*.

Il primo limite, a parere del Procuratore, emergeva dalla scelta, peraltro non condivisa dalla Direzione nazionale antimafia, di non procedere, nonostante la dizione della legge delega, alla stesura di un vero e proprio codice antimafia, esaustivo dell'intera materia penale (sostanziale e processuale), delle misure di prevenzione e delle varie leggi speciali. Al riguardo il Procuratore ha evidenziato che un codice antimafia con 10 norme in materia penale (sostanziale e processuale) non avrebbe potuto certo definirsi tale, e sarebbe quindi stato più rispondente alla realtà presentarlo come un codice delle misure di prevenzione e della documentazione antimafia.

Un secondo limite sarebbe disceso dal fatto che la relazione illustrativa non appariva tale da consentire di comprendere talune scelte e, soprattutto, di attribuire un possibile significato ad alcuni rilevanti interventi (o mancati tali), quali ad esempio:

- a) l'introduzione di una nuova misura patrimoniale (amministrazione giudiziaria dei beni personali) non prevista dalla delega;
- b) la presenza di alcune omissioni, come in tema di videoconferenza ed esecuzione all'estero del sequestro in materia di prevenzione;

c) l'assenza di abrogazioni e di norme transitorie idonee.

Inoltre alcune scelte apparivano in evidente eccesso di delega, quale quella riguardante l'entità delle garanzie patrimoniali dei creditori in buona fede.

Un terzo limite, sempre a parere del Procuratore, sarebbe derivato dall'evidente accelerazione finale dei lavori che non ha giovato alla completezza e precisione dello schema di decreto: al riguardo il dott. Grasso ha precisato che prima le modifiche apportate al testo diffuso il 23 maggio, poi quelle inserite dopo il Consiglio dei ministri del 9 giugno, con riduzione degli articoli annunciati in precedenza e con numerose cancellature presenti sul documento trasmesso alle Camere, hanno evidenziato un mancato coordinamento tra le disposizioni introdotte, ripetizioni, norme incomplete, errori, imprecisioni ed omissioni.

Un quarto grave limite sarebbe stato rappresentato dal tempo disponibile per modificare il testo, infatti reso il parere dalle Commissioni competenti delle Camere, da formulare entro il 15 agosto, il decreto (con le eventuali correzioni) avrebbe dovuto essere approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alla Presidenza della Repubblica entro il 18 agosto, 20 giorni prima della scadenza per l'emanazione (7 settembre). Se le Commissioni parlamentari avessero utilizzato tutto il tempo loro disponibile (decorso il quale, comunque, era possibile deliberare) al Governo sarebbero rimasti solo 2 giorni per eventualmente recepire le modifiche proposte.

Per il Procuratore nazionale antimafia lo schema di decreto legislativo, anche per i limiti derivanti della legge delega, che non prevedeva principi e criteri direttivi in materia penale, e per l'oggettiva difficoltà di procedere a un'opera meramente ricognitiva, non interveniva quindi in maniera significativa sull'articolata legislazione penale antimafia, inserendo nel codice solo poche disposizioni estrapolate dal codice penale e da leggi speciali.

Sarebbe, invece, stato necessario tenere conto delle maggiori competenze del Tribunale della prevenzione, procedendo a opportune modifiche (oltre che prevedere un potenziamento di questo settore) per consentire un'adeguata risposta alle nuove esigenze evitando altresì la sovrapposizione di disposizioni (penali e di prevenzione) di difficile coordinamento, con conseguente dispendio di energie investigative nei diversi procedimenti oltre che nelle successive fasi.

Il dott. Grasso ha rilevato, altresì, la sostanziale assenza di un disegno tendente a ridisegnare gli istituti con l'obiettivo prioritario di contrastare l'accumulazione illecita, in particolare mafiosa, ragion d'essere del delitto, rendendo più efficienti le misure patrimoniali, tenendo compiutamente conto delle garanzie da riconoscere ai soggetti interessati. Per perseguire tale obiettivo sarebbe stata necessaria una complessiva riforma e razionalizzazione della normativa disciplinando in maniera autonoma il procedimento patrimoniale, coniugando l'efficienza con le garanzie, in stretto collegamento col procedimento penale.

Il Procuratore nazionale ha concluso la propria audizione affermando che comunque un piccolo passo in avanti è stato compiuto con la legge 23 agosto 2010 n. 136 e con lo schema di decreto delegato con riferimento alle misure di prevenzione.

4.6. Elaborazione del VII Comitato in virtù dell'Ordine del giorno G1

Il VII Comitato in presenza dell'Ordine del giorno G1 e del menzionato schema di decreto legislativo ha, pertanto, predisposto un articolato elaborato analitico del quale qui di seguito si riportano i punti essenziali.

4.6.1 Il Libro I: La criminalità organizzata di tipo mafioso (articoli da 1 a 10)

Il menzionato Libro I, composto, infatti, di soli 10 articoli ed intitolato «*La criminalità organizzata di tipo mafioso*», riproduceva i tre reati tipici delle organizzazioni mafiose (associazioni per delinquere di tipo mafioso, anche straniero; scambio elettorale politico-mafioso; assistenza agli associati), le aggravanti e diminuenti di mafia; le misure di sicurezza e la confisca obbligatoria (sia degli strumenti e dei proventi dei reati mafiosi, sia dei beni di cui il mafioso non può giustificare la provenienza). Raccolgeva, inoltre, come detto, le disposizioni in precedenza contenute nelle leggi speciali (decreto-legge n. 306/92, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356/92 e legge n. 55/90) sulle attività che la polizia giudiziaria svolge per la repressione dei reati di mafia (intercettazioni preventive, controlli, ispezioni e perquisizioni).

La soluzione adottata comportava notevoli problemi interpretativi sia per le norme sostanziali, estrapolate dal contesto codicistico di riferimento, che per le norme relative alle misure patrimoniali penali (sequestro e confisca) contenute in plurime disposizioni (articoli 7 e 8 del codice, articolo 12-*sexies* decreto-legge n. 306/92).

Sebbene ci si sia trovati di fronte ad un testo qualificato dallo stesso Legislatore come «antimafia», non bisogna però trascurare che tale concetto non può intendersi in senso restrittivo e limitato ad uno sparuto numero di disposizioni di legge, e ciò perché proprio l'esperienza investigativa e giudiziaria ha portato ad appurare come le organizzazioni mafiose si atteggiavano sempre più con nuove connotazioni e perseguono interessi in sempre nuovi ambiti criminali, con la conseguenza che non appare possibile, senza creare problemi interpretativi ed applicativi, estrapolare dal generale e stratificato contesto normativo afferente nel suo complesso alla «criminalità organizzata» (anche di stampo mafioso) le sole norme contenenti riferimenti alla natura «mafiosa» delle condotte.

A comprova di ciò ne è il fatto che nell'attualità quando si fa riferimento alla criminalità organizzata le disposizioni che balzano all'attenzione non sono solo quelle riprodotte nel Libro I dello schema del decreto legislativo: nel novero dei c.d. delitti di «criminalità organizzata» si col-

locano, *in primis*, quelli indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p. tanto è vero che è su tale ultima norma che generalmente il Legislatore interviene quando si tratta di inserire un «nuovo» delitto di criminalità organizzata⁷².

Al comma 3-*bis* dell'articolo 51 cit., infatti, varie norme fanno rinvio per l'applicazione di norme processuali (es. competenza del giudice: articolo 328 c.p.p.) o di altra natura (es. applicazione del regime carcerario previsto dall'articolo 41-*bis* O.P.) in materia di criminalità organizzata.

Pertanto, come è stato osservato in dottrina, ci si sarebbe aspettato che un codice di leggi antimafia partisse proprio dall'articolo 51, comma 3-*bis*. Lo schema di decreto in esame prendeva invece le mosse dai «soli» articoli del codice penale (articoli 416-*bis* e ss.) e da quelli comunque aggravati dalla «finalità mafiosa», tralasciando tutti gli altri delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p. La conseguenza più evidente era una «stratificazione» normativa con la creazione di una ulteriore «specie» di nuovi istituti applicabili a particolari delitti indicati nel *nuovo codice antimafia* con la contestuale permanenza di quelli «originari» applicabili ad una più ampia platea di reati⁷³.

Ne consegue che, come è stato altresì correttamente osservato in dottrina, un codice antimafia con solo scarse norme in materia penale (sostanziale e processuale) non avrebbe potuto certo definirsi tale.

L'articolo 1 dello schema del «*codice delle leggi antimafia*» riproduceva sostanzialmente il testo dell'articolo 416-*bis* del codice penale.

Il nuovo testo si componeva di sette commi – uno in meno rispetto al testo contenuto nel codice penale – in quanto era stato epurato il comma 6 in materia di confisca, comma che, peraltro, andava a formare (con testo identico) l'autonomo articolo 7.

Sul punto si sono imposte due osservazioni, una di carattere sistematico e l'altra di diritto transitorio.

Sotto il primo profilo si sono registrate in dottrina voci discordanti circa l'opportunità o meno di estrapolare dal codice penale la norma di interesse al fine di collocarla nel codice con potenziali riflessi (soprattutto di immagine) anche in campo internazionale ed in particolare nel settore delle richieste di assistenza giudiziaria, mandato di arresto europeo ed estradizione.

In realtà il problema, sotto tale profilo, è parso del tutto inesistente e ciò non solo perché il testo della norma sarebbe rimasto sostanzialmente identico, ma anche perché sarebbe impensabile la redazione di un «codice delle leggi antimafia» orfano della norma cardine costituita dal testo dell'originario articolo 416-*bis* c.p.

Più interessante si presentava il profilo della normativa di coordinamento. Infatti, mentre nello schema di decreto legislativo non v'era menzione dell'espressa abrogazione dell'articolo 416-*bis* c.p., l'articolo 128,

⁷² In ultimo, è stato aggiunto il riferimento al delitto in materia di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti previsto dall'articolo 260 D.lg. n. 152/2006.

⁷³ Cfr. oltre quanto si dirà con riferimento agli articoli 9 e 10.

comma 1, si limitava a prevedere che dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo i richiami alle disposizioni di cui agli articoli 416-*bis*, 416-*ter* e 417 del codice penale, ovunque presenti, si intendevano rispettivamente riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7 del codice.

Non sembra che la scelta fosse stata determinata da limiti della delega, atteso che anche per la materia delle misure di prevenzione in cui vi è un'apposita disposizione (articolo 1, comma 3, lett. *l*), legge 136/10) si era adoperata una tecnica analoga.

Certo, si sarebbe potuto ragionevolmente parlare di abrogazione implicita delle predette disposizioni. Pur tuttavia, la scelta, oltre a non essere condivisibile, faceva emergere il limite dell'intervento che, riproducendo (e non innovando) alcune (e non tutte) disposizioni in materia penale antimafia rischiava, come detto, di creare problemi interpretativi non facilmente prevedibili.

Infatti, il solo riferimento contenuto nell'articolo 128, comma 1, ai «*richiami alle disposizioni*» sembrava avere riguardo a norme diverse rispetto alle disposizioni interessate cioè solo a quelle che ad esse richiama-*no* e quindi escludere (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*) proprio l'abrogazione delle norme stesse.

D'altro canto quando il Legislatore nel passato ha deciso di spostare una norma penale (mantenendone l'identità del testo) da un contesto normativo ad un altro ha abrogato la norma *a quo*: è il caso, ad esempio, dell'articolo 12 del decreto-legge 143/91⁷⁴ in materia di «*Carte di credito, di pagamento e documenti che abilitano al prelievo di denaro contante*», per l'appunto espressamente abrogato dall'articolo 64, comma 1, lett. *a*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e contestualmente confluito nell'articolo 55, comma 9, di quest'ultimo decreto legislativo.

I problemi che ne sarebbero derivati per effetto della mancata espressa abrogazione erano di tutta evidenza.

Ad esempio, nel momento dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato di un soggetto per il delitto di associazione di tipo mafioso, la corretta norma di riferimento sarebbe divenuta quella prevista dall'articolo 1 ma non era da escludere – mancando una espressa abrogazione – che si potesse continuare a fare riferimento anche all'articolo 416-*bis* c.p.

L'articolo 2 del «*Codice delle leggi antimafia*» rappresentava, poi, una riproduzione (imperfetta) dell'originario articolo 416-*ter* del codice penale in materia di «*Scambio elettorale politico-mafioso*».

Si è detto che si tratta di una riproduzione «imperfetta» in quanto mentre il testo originario della norma presente nel codice penale testualmente dispone: «*La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro*»; quello contenuto nel codice invece disponeva: «*La pena stabilita*

⁷⁴ Convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991 n. 197.

dall'articolo 1, comma 2, si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal comma 3 del medesimo articolo in cambio della erogazione di denaro».

L'intervento avrebbe, quindi, determinato una modificazione del regime sanzionatorio della condotta punita secondo il testo originariamente contenuto nel codice penale con la reclusione da sette a dodici anni e, secondo il nuovo testo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

La modifica del regime sanzionatorio non era, tuttavia, prevista dalla legge delega e la conseguenza di palese incostituzionalità della disposizione sarebbe stata di tutta evidenza.

Inoltre, anche in questo caso ci si sarebbe trovati di fronte alla mancata espressa abrogazione della norma contenuta nel codice penale con riproposizione delle medesime problematiche pocanzi evidenziate.

L'articolo 5 dello schema di decreto legislativo riproduceva nei primi due commi la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'originario articolo 7 del decreto-legge n. 152/91⁷⁵.

Al terzo comma veniva, invece, effettuata una singolare operazione di chirurgia normativa in quanto in presenza dell'originario testo dell'articolo 7, comma 4, decreto-legge n. 419/91⁷⁶ del seguente tenore:

«Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti», veniva proposto il seguente testo: *«Per i delitti di cui all'articolo 1 e per quelli in relazione ai quali ricorra la circostanza aggravante di cui al comma 1 del presente articolo, le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, comma primo, numeri 3) e 4), e comma secondo, del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la potestà ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti».*

Il nuovo testo normativo avrebbe ingenerato confusione e problematiche interpretative di non poco conto.

Infatti, non venivano abrogati – e non poteva essere altrimenti atteso che la norma di cui all'articolo 407 c.p.p. soggiace alla ben diversa fina-

⁷⁵ Convertito, con modificazioni, dalla legge 203/91.

⁷⁶ Convertito, con modificazioni, dalla legge 172/92.

lità di indicare i termini di durata massima delle indagini preliminari – i numeri 1) e 3) della lettera a) della comma 2 del menzionato articolo 407 del codice di procedura penale.

Né veniva abrogato – e non poteva essere altrimenti atteso che la norma ha un più ampio spettro applicativo – l'articolo 7, comma 4, decreto-legge n. 419/91.

La conseguenza che ne sarebbe derivata era quindi quella di una (inutile) duplicazione della circostanza aggravante infatti, poiché ai sensi dell'articolo 128, comma 1, dello schema di decreto legislativo *«i richiami alle disposizioni di cui agli articoli 416-bis, 416-ter e 417 del codice penale, ovunque presenti, si intendono rispettivamente riferiti alle corrispondenti disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7 del codice»*, ne consegue che il sopravvissuto articolo 7, comma 4, decreto-legge n. 419/91 avrebbe continuato a richiamare anche l'articolo 407, comma 2, lett. a) nn. 1 e 3) c.p.p. che a sua volta, a seguito della modifica normativa, si sarebbe riferito all'articolo 1 del codice e, quindi di fatto avrebbe continuato a mantenere in vita la circostanza aggravante *de qua* alla quale il Legislatore avrebbe semplicemente aggiunto quella di cui all'articolo 5 del codice.

L'articolo 6 dello schema riproduceva, poi, ma non integralmente, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 152/91⁷⁷.

Il testo della norma *a quo*, infatti così recita: *«1. Per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. 2. Nei casi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 7»*.

Il testo dell'articolo 6 dello schema lasciava, invece, sostanzialmente inalterato il comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 152/91 (salvo, ovviamente, il riferimento all'articolo 1 in luogo di quello all'articolo 416-bis) ma al comma 2 testualmente avrebbe recitato: *«Nei casi previsti dal comma 1 non si applica la disposizione dell'articolo 5, comma 1»*.

Sul piano pratico, mentre sulla base dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 152/91, non si applicano le disposizioni integralmente intese del precedente articolo 7 cioè:

– l'aggravante per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del

⁷⁷ Convertito, con modificazioni, dalla legge 203/91.

codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

– l'impossibilità di ritenere le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al paragrafo precedente equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per contro, il comma 2 dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo faceva richiamo al solo precedente articolo 5, comma 1, e quindi solo all'aggravante riguardante «*i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 1 ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo*» con la conseguenza che la seconda ipotesi si sarebbe di fatto persa per strada.

In realtà la confusione e le problematiche interpretative che si sarebbero ingenerate sarebbero state ancora più ampie se si pensa che anche in questo caso non era stato espressamente (ma neppure implicitamente vista la non completa sovrapposibilità delle due disposizioni) abrogato l'articolo 8 del decreto-legge n. 152/91 con la conseguenza che per gli effetti a cascata determinati dall'articolo 128 dello schema si sarebbe determinata la sopravvivenza di entrambe le disposizioni con effetti relativi alle circostanze nei reati di mafia non contemplati nello schema.

Da ultimo, al riguardo, proprio trattando delle problematiche relative alle circostanze attenuanti, è stato stigmatizzato il mancato riferimento nello schema alla normativa sui collaboratori e sui testimoni di giustizia⁷⁸ normativa che, con riguardo ai collaboratori presenta palesi effetti sul piano processuale e sanzionatorio anche con specifico riguardo ai reati di mafia⁷⁹ oltretutto tenendo conto del fatto che in diverse norme⁸⁰ in materia di collaboratori e testimoni viene fatto riferimento ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p. fra i quali si colloca anche quello di cui all'articolo 416-*bis* c.p.

L'articolo 8 (di cui vi è solo un fugace richiamo nella relazione) ripercorreva testualmente la confisca prevista dall'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306/92⁸¹, e dunque il relativo sequestro (preventivo ex articolo 321, comma 2, c.p.p., evidentemente riferibile anche all'articolo 8).

Al riguardo il VII Comitato sposava integralmente alcune osservazioni già emerse in seguito al dibattito dottrinale che qui di seguito si riportano.

Infatti, si è evidenziato il fatto che, con un'originale tecnica di chirurgia legislativa venivano estrapolati dal testo dell'articolo 12-*sexies* legge n. 356/92, l'articolo 416-*bis* (previsto al primo comma) e l'aggravante del-

⁷⁸ Cfr. decreto-legge n. 8/91 conv. nella legge n. 82/91; decreto legislativo n. 119/93; legge n. 45/2001; decreto ministeriale n. 161/2004; decreto ministeriale n. 138/2005.

⁷⁹ Cfr. ad esempio articoli 16-*quinquies* e 16-*septies* decreto-legge n. 8/91.

⁸⁰ Cfr. articoli 9, 11, 16-*nonies* decreto-legge n. 8/1991.

⁸¹ Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356/92.

l'articolo 7 del decreto-legge n. 152/91 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/91 (testualmente riprodotta nel comma due) – disposizioni che sarebbero state riprodotte rispettivamente negli articoli 1 e 5 del codice – e veniva formulata un'ulteriore ipotesi particolare di confisca ripercorrendo testualmente i presupposti del citato articolo 12-*sexies* della legge n. 356/92.

Contestualmente venivano operati gli opportuni coordinamenti con gli articoli 120 (in tema di competenza dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) e 125 del codice (eliminazione di ogni riferimento all'articolo 416-*bis* c.p. e all'aggravante di mafia nei commi 1 e 2 dell'articolo 12-*sexies* legge n. 356/92).

In pratica il nuovo articolo 8 avrebbe costituito una «specie» rispetto all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306/92 che sarebbe, invece, rimasto in vigore per tutti gli altri delitti in esso contemplati nonché per quelli in materia di terrorismo.

Emergeva, ancora una volta, il limite dell'intervento della legge delega e la scelta operata nello schema di decreto. Solo una contestuale rivisitazione di tutti gli strumenti penali di aggressione ai patrimoni delle mafie (unitamente agli istituti patrimoniali di prevenzione) avrebbe consentito di evitare possibili effetti negativi in una materia estremamente delicata.

La proposta opera di ricognizione, coordinamento e armonizzazione, avrebbe quindi finito per creare problemi interpretativi che potevano sorgere proprio da una scelta (consistente nell'ulteriore frammentazione della misure patrimoniali antimafia) contrastante con la direzione di semplificazione e unificazione (della parte relativa all'amministrazione) seguita in questi anni, da ultimo con la legge n. 94/2009 che opportunamente ha esteso le disposizioni in tema di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati in sede di prevenzione al corrispondente sequestro penale ex articolo 12-*sexies* della legge n. 356/92.

È attribuita, infatti, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata una specifica competenza (secondo le diverse modalità di intervento previste in base allo stato di avanzamento del procedimento, di prevenzione e penale) rispetto ai beni sequestrati e confiscati:

a) nel corso del procedimento di prevenzione;

b) nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p., anche nel caso di applicazione dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306/92, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356/92.

Lo schema di decreto invece di lasciare inalterato il quadro normativo operava quindi una ulteriore frammentazione che, pur se la formula dell'articolo 8 ripercorreva testualmente l'articolo 12-*sexies* legge n. 356/92, rischiava di creare seri problemi interpretativi.

Un'ulteriore questione si poneva con riferimento all'individuazione delle norme in materia di amministrazione e gestione dei beni, nulla es-

sendo previsto per (il sequestro e) la confisca ex articolo 8, a differenza dell'articolo 12-*sexies* della legge n. 356/92 che, al comma 4-*bis* (introdotto dalla legge n. 94/2009), richiama le disposizioni della legge n. 575/65.

L'articolo 9 dello schema introdotto nel capo IV del Libro I intitolato «Le indagini per i delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso» – titolo sulla carta ambizioso ma, di fatto, costituito da due soli articoli – riproduceva, poi, testualmente la disciplina delle intercettazioni preventive di cui all'articolo 25-*ter* del decreto-legge n. 306/92⁸².

Tali intercettazioni sono espressamente qualificate come «preventive» e, sostanzialmente, scontano un regime analogo – quale ad esempio quello dell'assenza di qualsivoglia aspetto di natura probatoria – a quelle di cui all'articolo 88 dello schema che riproduce, a sua volta, il testo dell'articolo 16 della legge n. 646/82.

Deve però essere ricordato che con l'articolo 5 del decreto-legge n. 374/2001⁸³ da un lato (comma 1) si è dettato il nuovo testo dell'articolo 226 (Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni) delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e, dall'altro (comma 2), si è «abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive».

Ne consegue che in forza dell'articolo 5 decreto-legge n. 374/2001, si opina che debbano ritenersi abrogate le disposizioni di cui all'articolo 25-*ter* del decreto-legge n. 306/92 (così come anche quelle di cui all'articolo 16 legge n. 646/82).

Per dovere di completezza va detto che la questione dell'intervenuta abrogazione non è del tutto certa in quanto l'articolo 25-*ter* (così come anche l'articolo 16 della legge n. 646/82) è indicato come ancora vigente in vari testi.

A parte, quindi, lo schema in esame, le intercettazioni preventive appaiono quindi attualmente disciplinate dal solo articolo 226 Disp. Att. c.p.p.

Le nuove disposizioni previste, pertanto, sembrano determinare una discrasia con la disciplina vigente.

In particolare, l'articolo 9 dello schema in esame che, fra l'altro, «apriva» con la dicitura «*Fermo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (...)*» finiva per introdurre (*rectius*: re-introdurre *ex novo*) nel sistema una disciplina non più vigente, così apparentemente violando i limiti imposti dalla legge delega con i conseguenti potenziali aspetti di incostituzionalità.

V'era oltretutto da domandarsi se, con l'articolo 9 in esame, il citato articolo 226 Disp. Att. c.p.p. fosse stato parzialmente «abrogato» con riferimento al solo delitto di associazione di tipo mafioso o altro delitto ag-

⁸² Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356/92.

⁸³ Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/2001.

gravato da finalità mafiose mentre sarebbe rimasto in vigore – come pareva logico ritenere – per quanto concerne gli ulteriori delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, c.p.p. (es. 600, 601 ecc.) nonché per quelli di cui all'articolo 407 comma 2, lettera *a*), numero 4 del c.p.p.

Fra l'altro, il testo dell'articolo 25-*ter* decreto-legge n. 306/92 – come detto sostanzialmente riprodotto nell'articolo 9 dello schema ancorché nonostante il disposto dell'articolo 5 decreto-legge n. 374/2001 lo si volesse ritenere ancora vigente – operava con riferimento ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p. e non – come invece avrebbe disposto l'articolo 9 – soltanto per quelli di cui all'articolo 1 o aggravati ex articolo 5.

Al di là di quanto si è detto, è appena il caso di sottolineare in questa sede la grave carenza nello schema di decreto legislativo di ogni riferimento alla normativa in materia di intercettazioni «probatorie».

Infatti, non solo non vi era alcun riferimento alle operazioni di intercettazioni ordinarie (ex articoli 266 e segg. c.p.p.), ma neppure a quelle per la ricerca di latitanti la cui disciplina fa espresso riferimento⁸⁴ per l'intercettazione di comunicazioni tra presenti all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di rito e, quindi, per l'effetto a cascata delle norme anche alle intercettazioni per reati «di mafia» di cui all'articolo 416-*bis* c.p. che sarebbe divenuto l'articolo 1 dello schema.

Per non dire, poi, dell'ulteriore grave carenza derivante dal mancato richiamo (o comunque del mancato riferimento) nello schema ad una norma cardine in materia di intercettazioni per delitti di criminalità organizzata (e quindi anche di mafia) quale quella di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 152/1991⁸⁵.

Singolare frutto ancora una volta di una scelta normativa tutt'altro che comprensibile e pratica era poi l'operazione confluita nella redazione dell'articolo 10 dello schema.

Infatti con l'articolo 10, commi 1 e 2, si estrapolava innanzitutto la normativa speciale in tema di controlli, ispezioni e perquisizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2⁸⁶, della legge 55/90 con riferimento all'articolo 416-*bis* e alle aggravanti di mafia.

⁸⁴ Cfr. articolo 295, comma 3-*bis*, c.p.p.

⁸⁵ Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991.

⁸⁶ Il testo originario dei primi due commi dell'articolo 27 è il seguente:

«1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale e di quelli commessi in relazione ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* dello stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni o esplosivi. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.

In conseguenza della descritta operazione di estrapolazione, con l'articolo 127 dello schema si interveniva in sede modificativa del citato articolo 27 legge n. 55/10.

Come se ciò non bastasse, ai commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 10 si era ritenuto di far confluire l'intero testo – ovviamente modificato con i riferimenti agli articoli 1 e 5, comma 1 – dell'articolo 25-*bis* del decreto-legge n. 306/92.

Si era così creata anche in questo caso un'inutile stratificazione normativa a seguito della quale alcuni «nuovi» istituti andavano a costituire una «specie» rispetto a quelli da cui originavano (i quali ultimi rimanevano in vigore per talune ipotesi di delitto) e, pertanto, ad essi si affiancavano: in definitiva, si è correttamente osservato in dottrina, un medesimo istituto (es. controllo e ispezione dei mezzi di trasporto) sarebbe stato disciplinato da diverse disposizioni a seconda del delitto di riferimento (in materia di stupefacenti dal T.U.L.P.S.; in materia di associazioni mafiose dal nuovo articolo 10 del codice antimafia; in materia di riciclaggio dall'articolo 27 legge n. 55/90).

Ne consegue che l'articolo 10 dello schema in materia di controlli e di perquisizioni sarebbe andato a costituire una specie rispetto agli articoli 27 della legge n. 55/90 (che opera con riferimento ai delitti di cui agli articoli 416-*bis* c.p. ed a quelli commessi in relazione ad esso nonché agli articoli 648-*bis* e 648-*ter* c.p.) e 25-*bis* del decreto-legge n. 306/92 (che opera con riferimento ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* c.p.p. ed a quelli commessi per finalità di terrorismo): entrambe tali disposizioni sarebbero rimaste in vigore limitatamente a tutti i delitti ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 1 dello schema e di quelli aggravati ex articolo 5 (questi ultimi citati nell'articolo 10).

A fronte di simili situazioni appariva, ancora una volta, assai lontano dall'essere realizzato il proposito di armonizzazione del contenuto nella legge delega.

È apparsa pertanto saggia la decisione finale della quale si dirà più nel dettaglio nel prosieguo di estrapolare dal testo definitivo del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante il codice delle leggi antimafia, i menzionati articoli da 1 a 10 dell'originario schema.

Si è, tuttavia, ritenuto di riportare egualmente le osservazioni di cui sopra in quanto possano essere di utilità per le ulteriori iniziative legislative nel settore.

4.6.2. Il Libro II: Le misure di prevenzione

Sebbene la materia delle misure di prevenzione sia invece confluita nel testo definitivo del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e, per-

2. *Nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore».*